

Atti Parlamentari - Camera dei Deputati
Legislatura XVI — 2ª Sessione — Discussioni
CCII. Tornata di sabato 8 Dicembre 1888
Presidenza del Presidente Biancheri.

Sommario — *Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'emigrazione - Il deputato Bonghi svolge una sua controproposta - Discorrono poscia i deputati Cavalletto, Coccapieller, Mel, Franchetti, Badaloni, Valle, Sonnino, Florenzano, Berio, Bonfadini, Guicciardini, il relatore deputato De Zerbi ed il sotto-segretario di Stato per l'interno deputato Fortis. [...]*

Deputato MEL ... perché io mi sono iscritto su quest'articolo 1° semplicemente per domandare uno schiarimento al Governo ed alla Commissione. E prima di tutto mi si permetta di fare plauso alle disposizioni contenute nell'articolo stesso, tanto per la parte che riguarda la proclamazione del diritto di libera emigrazione e locomozione, diritto innato nell'uomo, quanto per la parte che riguarda le riserve e le limitazioni ad esso imposte, e che sono racchiuse nell'inciso: "salvi gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi."

La splendida relazione dell'onorevole mio amico De Zerbi ha già ampiamente illustrato il significato e la portata che va data a questo articolo 1°. Ma poiché io leggo, nella sua relazione, che "il diritto individuale della libertà di locomozione non può essere sacrificato al diritto collettivo di una classe, né al diritto economico che ha il paese di rendere prospera la sua agricoltura" e poiché più appresso vi leggo che una sola menomazione di questo diritto parve necessaria, cioè quella nei riguardi della milizia cui è tenuto il cittadino, e che al principio della libertà di emigrare "nessun'altra amputazione, nessun altro vincolo, nessun altro impedimento" possono essere imposti, così sorge in me un dubbio che importa venga chiarito e che concerne la portata e significazione di questo inciso in rapporto ai contratti di mezzadria, vale a dire alla condizione che viene fatta ai proprietari creditori in faccia ai coloni ed ai mezzadri loro dipendenti, i quali, in alcune parti della provincia, cui mi onoro di appartenere, si sottraggono fraudolentemente con l'emigrazione allo adempimento dei contratti cui sono vincolati e al pagamento dei loro debiti, rovinando così l'agricoltura e ledendo il diritto dei terzi.

Veramente, o signori, ben meditando su questo articolo primo, il mio dubbio non avrebbe ragione di essere, anche per il noto principio che *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere*

debemus, essendo certo e intuitivo per me che il legislatore volendo proteggere gli obblighi imposti ai cittadini da tutte le leggi dello Stato, e in conseguenza i diritti correlativi, non poteva fare una eccezione odiosa in danno di quei proprietari i quali si trovano in condizione di creditori in faccia ai loro coloni che clandestinamente emigrano senza pagare i loro debiti e senza la preventiva denuncia, alla quale sono obbligati dalla legge e dalle consuetudini. Ammettere questa eccezione equivarrebbe al sospetto ingiurioso che il legislatore favorisse la infrazione dei patti contrattuali liberamente interceduti, o si confessasse, per lo meno, impotente a prevenirla.

Io credo, o signori, che conservatori o non conservatori, liberali o socialisti, tutti, a qualunque parte o gradazione politica qui si appartenga, si possa andar d'accordo in un principio di elementare giustizia e di civile equità, cioè nel riconoscere che il debitore ha l'obbligo di sodisfare il suo debito e il creditore ha il diritto di costringervelo, a norma di legge.

Del resto è il Codice civile, il quale, in ordine ai patti bilaterali, proclama e consacra siffatto principio. E di vero, nell'articolo 1123 del Codice stesso è detto: "I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che gli hanno fatti."

"Non possono essere rivocati che *per mutuo consenso* o per cause autorizzate dalla legge."

E all'articolo successivo è detto: "I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed *obbligano* non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che, secondo la equità, l'uso o la legge ne derivano."

Dunque, qui si tratta di contratti che hanno *forza di legge* per le parti, e di *obblighi* che la legge riconosce e che debbono essere adempiti.

Ciò premesso, vengo alla questione che mi preoccupa e che interessa vivamente la mia provincia di Treviso della quale ha parlato, con certa

cognizione di causa, l'illustre mio collega di deputazione, l'onorevole Bonghi.

È noto alla Camera, anche per la relazione dell'onorevole De Zerbi, che, nella provincia di Treviso, l'emigrazione ha assunto da qualche tempo in qua proporzioni veramente allarmanti, e, in proporzione di popolazione, maggiori che in altre provincie, specialmente nel distretto di Oderzo. Nell'anno 1887, da questo distretto, che è uno degli otto i quali compongono la provincia, sono emigrati nientemeno che 8000 individui circa!

È un distretto nel quale infierisce la pellagra, distretto che è stato visitato dal cholera, dalle inondazioni, dalle siccità, dalla peronospera, dalla fillossera e da altri flagelli, ai quali fece, per ultimo, riscontro, nei luoghi finitimi, il terribile uragano del 1° settembre scorso che devastò campi e vigneti, schiantò alberi e case, spargendo dovunque la desolazione e la miseria.

A questo uragano accennava l'onorevole Bonghi quando parlò di grandine desolatrice, la quale veramente fu un concomitante, direi quasi, accessorio di quel disastro di cui, a memoria degli abitanti, non si ricorda l'eguale.

Questo fenomeno dell'emigrazione, nella provincia di Treviso, come bene osserva, nella sua relazione, l'onorevole De Zerbi, meriterebbe davvero uno studio serio ed accurato. Egli ha accennato al comune di Piavon, come quello dove l'emigrazione salì al 23 per cento. Ma altri, e non pochi comuni versano in pressoché eguale condizione.

Io non mi farò ora a determinare le cause di questo esodo doloroso di contadini, che mi richiama alla mente il *veteres migrate coloni* del poeta mantovano; io non mi farò a tratteggiare le cause, e molto meno le cause delle cause del morboso fenomeno, già accennate dai precedenti oratori, le quali per me si possono compendiare in due sole parole: fame e miseria!

Io non mi farò nemmeno ad investigare se una delle cause di questa diserzione dalla terra natia, in parte, possa farsi risalire, come fu da altri, non so con quanta giustizia, asserito, a certi padroni i quali per avventura trattino con poca carità cristiana i loro coloni, oppure (e saremo più nel vero) a certi agenti di campagna e gastaldi i quali si permettano di tosare, di seconda mano, i disgraziati coloni; poiché invece io sono lieto di poter affermare che i grandi proprietari di quella provincia, dei quali, a titolo di onore, potrei

nominarne qualcuno che mi sta qui accanto, trattano con molta umanità e liberalità i loro coloni.

Io mi limito a rilevare il fatto che, in quel distretto, l'emigrazione ha assunto proporzioni veramente spaventose; tantoché comincia a farsi sentire il difetto di braccia per l'agricoltura.

Finora, o signori, da quel distretto emigrano soltanto i nullatenenti, quelli che si chiamano i *bisnenti*, cioè che possiedono due volte niente, i braccianti avventizi, gli oziosi, i vagabondi, le bocche inutili, insomma, quelli che era quasi una benedizione di Dio che se ne andassero al di là dell'Atlantico. Ma da qualche tempo a questa parte hanno cominciato ad emigrare i mezzadri, i coloni, val quanto dire quella parte della popolazione agricola che è la più morale, la più attaccata alle istituzioni, la più laboriosa, la più sobria, la più utile alla terra.

E non basta! Da qualche tempo a questa parte cominciano ad emigrare altresì i piccoli possidenti, i quali finora, nel campicello e nella casetta, avevano riversato il frutto di lunghi e sudati risparmi, ed erano per così dire orgogliosi di essere annoverati tra i proprietari. Vengo assicurato che forse un terzo della popolazione che emigra è costituito da mezzadri e piccoli possidenti. Quindi, se finora quest'esodo potea ritenersi quale un beneficio, in quanto riversava al di là dei mari quella esuberanza di popolazione che non trovava in patria mezzi sufficienti di sostentamento, ora invece comincia a divenire un danno economico in quei luoghi dove si fa già sentire la mancanza di braccia per l'agricoltura.

I proprietari sono seriamente impensieriti, dovendo da un giorno all'altro provvedersi di altre braccia per condurre innanzi le loro aziende. Le pretese dei salari si fanno sempre più elevate, mentre divengono ogni giorno minori nei proprietari i mezzi di soddisfarvi in causa delle annate tristi, della fallanza dei raccolti, della concorrenza estera, delle interrotte relazioni commerciali con la Francia, e più di tutto delle imposte schiaccianti, alle quali si minacciano ora nuovi e insopportabili inasprimenti. Vi sono, o signori, delle vaste tenute nel distretto di Oderzo che a mala pena trovano di poter essere affittate per la somma che pagano d'imposte prediali, governative, comunali e provinciali. Con ciò è detto tutto!

È in queste condizioni di cose, che si verifica e va crescendo ogni giorno il numero dei mezzadri e coloni emigranti.

Le conseguenze economiche voi le indovinate; ma tuttavia, io mi permetterò di leggervi alcune linee, di un pregevole opuscolo, nel quale un valente economista, amico mio e di altri onorevoli colleghi, il professore Brunetti rileva maestrevolmente siffatte conseguenze, cui egli divide in *immediate* e mediate. Udite!

“Fra le *immediate* (così il Brunetti scrive) vanno poste la perdita dei fitti correnti, come dei grossi crediti colonici, danno rilevante pei grandi e medii proprietari, più larghi di sovvenzioni e di anticipazioni o più corrivi alle proroghe dei pagamenti; l’abbandono improvviso delle colonie fuori dei tempi stabiliti dalle consuetudini e dal diritto privato pel rilascio dalle terre coloniche, allorquando più ferve il lavoro agricolo, ed è ben malagevole provvedere lì per lì ai bisogni dell’azienda rurale con nuovi mezzadri, con nuovi affittamenti, con altri temporanei sistemi di conduzione; l’impiego impreveduto di un capitale maggiore in attrezzi rurali ed in bovini nelle proprietà affittate a contadini, che hanno un proprio capitale di conduzione; l’incertezza ed il pericolo, in cui vive il proprietario per tutto l’anno colonico di vedere d’oggi in domani abbandonate le sue terre da due, da tre, da sei, da dieci famiglie coloniche per volta, malgrado il patto, senza poter esercitare con frutto alcuna azione civile a tutela del proprio diritto ed a risarcimento del danno; l’impossibilità in cui si trovano i coloni che restano di avere sovvenzioni sì dal proprietario, che dai mercanti, i quali, per l’esperienza fatta negli anni scorsi non si fidano, nel sospetto che, appena l’abbiano avuta, emigrino.

Fra le *mediate*, mettiamo il rinvilio singolare dei terreni nel loro valor mercantile, e la massima difficoltà del vendere; il ribasso dei fitti e la necessità di maggiore larghezza nei patti colonici; i rapporti punto cordiali, anzi ostili fra proprietari e coloni; l’incarimento, pur temporaneo, della mano d’opera; la maggiore difficoltà dei proprietari di trovar credito a lunga scadenza; il diritto privato violato e trascurato in nome del diritto pubblico; l’inefficacia del patto colonico, bilaterale, che obbliga il proprietario, ma non obbliga punto il colono, se questo, a sua posta, lo straccia ed annulla; il maggiore impoverimento della già misera economia rurale di quel distretto, per difetto di valide braccia e di coltura; lo scoraggiamento generale, profondo dei proprietari anche più solerti, più intelligenti e meglio disposti ad

introdurre opportuni miglioramenti di metodi culturali; l’annullamento della media e piccola proprietà; la rovina rapidissima, inevitabile dell’industria agraria e dei conduttori di fondi legati da vecchi ed onerosi contratti; la perdita di tante oneste famiglie di piccoli proprietari e di mezzadri, delle braccia più valide, della miglior parte della popolazione rurale.” Così il Brunetti.

Torno ora alla questione giuridica che forma l’oggetto precipuo di queste mie osservazioni» I contratti di mezzadria, per l’articolo 1651 del Codice civile, fanno obbligo ai contraenti di darsi reciprocamente la disdetta sei mesi prima, a norma delle consuetudini locali.

I proprietari, da parte loro, si attengono e non possono non attenersi, all’adempimento di questo obbligo, che loro viene dalla legge. E tanto non possono farne a meno, che anzi debbono spesso sostenere delle liti per liberarsi dai coloni che non soddisfano agli obblighi loro.

Ma non altrettanto fanno i mezzadri; taluni per forza maggiore, taluni in malafede.

Per forza maggiore, in quanto che i mancati redditi della terra e la impossibilità in cui sono i padroni di sovvenirli con le larghezze alle quali li aveano abituati in passato, non consentono più a loro di mantenere numerose famiglie e di godere una certa agiatezza.

Per mala fede, nei casi, nei quali, pur essendo in condizioni di soddisfare alla meglio ai bisogni delle loro famiglie, irretiti da abili arrolatori che loro fanno brillare dinanzi il miraggio di un maggiore benessere nel Brasile od altrove, preferiscono correre l’alea delle avventure al di là dei mari, e non avendo del proprio i mezzi di fare il viaggio, come non li ebbero per fornire le scorte, giusta la regola stabilita dall’articolo 1655 e seguenti del Codice civile, non esitano ad appropriarsi quelle di ragione padronale, emigrando clandestinamente, senza aver data la disdetta, senza verun preavviso, piantando i padroni da un giorno all’altro alla chetichella.

Ai tempi del compianto Depretis, taluni proprietari della mia provincia mi trasmisero una loro petizione al Governo, con la quale chiedevano che venissero negati i passaporti e l’imbarco a quei mezzadri i quali con infrazione dei patti intervenuti, ed essendo debitori verso i padroni od avendo venduto o trafugato le scorte appartenenti a questi, li abbandonavano per emigrare. Io misi un certo calore nel propugnare presso il venerando vecchio la causa di questi

petizionisti che mi pareva giusta. Ma l'egregio uomo, fissandomi bene in viso e lasciandosi la lunga barba, dopo avermi fatto un fervorino perché persuadessi certi proprietari (che non erano i firmatari della petizione) a trattare caritatevolmente i loro coloni, soggiungendo che *la corda troppo tesa si spezza*, mi disse che le leggi non gli davano facoltà di limitare la libertà individuale di locomozione, e finì col dirmi che consigliassi i petizionisti a valersi dei mezzi che le leggi civili mettono a loro disposizione!

Io rimasi alquanto sconcertato alla inattesa risposta, e non replicai verbo; ma poscia, riflettendo meco stesso, mi persuasi dell'assoluta inefficacia del rimedio suggerito.

E di vero, quali sono i mezzi che le leggi mettono a disposizione dei proprietari creditori in questo caso?

Nessuno che sia pronto ed efficace.

L'arresto per debiti è, grazie a Dio, abolito, e nessuno sogna di volerlo ristabilire.

Il sequestro conservativo forse?

Ma qui abbiamo due ipotesi: o il colono nulla possiede di proprio; e se nulla c'è, *quare conturbas me?*

Oppure, ha qualche cosa di suo, come una parte delle scorte, o dei raccolti non ancora divisi; ed in tal caso, anche ammesso che il valore di queste cose potesse eguagliare l'ammontare del debito ch'egli tiene verso il padrone, ipotesi arrischiatissima, converrebbe che il padrone potesse indovinare in tempo le intenzioni fraudolenti del suo colono, il quale ha tutto l'interesse e l'astuzia di eluderne la vigilanza, e arrivasse in tempo a colpirlo. Ma la giustizia è tarda in Italia, e quando pure il magistrato vinca i suoi scrupoli

e accordi un provvedimento conservativo, questo arriva quando il colono ha, non solo abbandonato il padrone, ma si trova forse a San Paolo!

E allora? Quale protezione effettiva, pratica, efficace, non derisoria, danno le leggi al padrone verso il colono debitore, fedifrago e fraudolento?

Se la condizione giuridica del cittadino nello Stato moderno, non fosse essenzialmente diversa da quella dello schiavo della Roma antica, l'azione di questo colono, in faccia al padrone danneggiato, potrebbe bene assimilarsi a quella che le XII Tavole scolpivano nelle parole: "*furtum suimetipsi facere videtur.*"

Io ho sentito con grande compiacenza, benché senza meraviglia, l'egregio sotto-segretario di Stato ieri dichiarare che, fra gli scopi di questo disegno di legge, vi fu pur quello d'impedire le frodi e le spogliazioni. Io quindi vorrei sapere quale sia il vero significato, la portata e l'estensione dell'inciso che leggo nell'articolo primo: "salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi" anche in rapporto alla questione di cui parlo. Io ho ragione di confidare che, negl'intendimenti del Governo e in quelli della Commissione ci sia pure quello d'impedire le frodi di questi coloni, i quali abbandonano clandestinamente i loro padroni, dopo di essersi appropriati parte delle scorte dei padroni medesimi. Io mi auguro quindi che il Governo, nel regolamento troverà modo d'impedire che si rinnovino queste frodi le quali troppo offendono la coscienza pubblica e perturbano gli interessi dell'agricoltura già abbastanza depressa. La libertà sta bene; ma libertà sana e nell'orbita della legge; non quella libertà che agevoli e favorisca le frodi. Ho detto.